



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0968.403045/403321 - Fax 0968.403749



Prot. N. 2929/2024

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 27

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa in data 03/04/2024 Nr. Prot. partenza CC-TCZ27774-0001064-03/04/2024 CSP: 4.1.2 Prot.Arma: 54/2/2021 da parte della Legione Carabinieri "Calabria" Stazione di Gizzeria Lido, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 2532 del 03/04/2024, avente in oggetto: Decreto Lgs. Nr. 152 del 3 Aprile 2006 artt. 242 e segg. - Segnalazione per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in località Campoienzo, con cui si comunicava che a seguito di appositi servizi e controlli effettuati in data 11/01/2021, militari del Reparto Legione Carabinieri "Calabria" Stazione di Gizzeria Lido unitamente a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme, avevano avuto modo di accertare che in località Campoienzo in agro del Comune di Gizzeria, lungo la strada di accesso, i Sigg.OMISSIS, i cui nominativi non vengono pubblicati in ossequio al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy, avevano posto in essere condotte sanzionabili ex art. 256 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo n° 152/2006, per avere violato il precetto di cui all'art. 183 e 192 del medesimo Decreto e più in particolare per avere depositato due cumuli di fresato di asfalto sulla pubblica via d'accesso; i fatti venivano ascritti al proc. Pen. nr. 78/2021 R.G.N.R. Mod. 21 presso Il Tribunale di Lamezia Terme e i cumuli venivano sottoposti a sequestro preventivo, regolarmente convalidato dall'A.G. in data 12.01.2021;

Considerato che nella stessa nota si invitava, pertanto il Sindaco, attesa la lunga giacenza del materiale "de quo", di voler emettere apposita Ordinanza ai sensi del 3° comma del citato art. 192 e di intraprendere tutte le determinazioni di cui all'art. 250 co. 1 del Decreto Lgs 152 del 2006 in relazione all'art. 242 dello stesso decreto, avvisando le parti che preventivamente alle operazioni dovranno richiedere all'A.G. il dissequestro, chiedendo altresì di informare il Comando Carabinieri Stazione di Gizzeria Lido di qualsiasi determinazione intrapresa in merito;

Visto il Decreto Lgs. Nr. 152 del 3 Aprile 2006:

- art. 192 Divieto di abbandono.
 1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
 2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
 3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
 4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei due cumuli di fresato di asfalto ed al ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto nell'art. 192 comma 3 del Decreto Lgs. Nr. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Rilevato che è giurisprudenza pacifica e costante riconoscere in capo al Sindaco la competenza di emanare ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie elencate dalle fonti normative prima richiamate.

Atteso che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;

Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA ED INGIUNGE

ai Sigg.OMISSIS, i cui nominativi non vengono pubblicati in ossequio al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy, responsabili delle condotte sanzionabili ex art. 256 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo n° 152/2006, per avere violato il precetto di cui all'art. 183 e 192 del medesimo Decreto – ENTRO 15 GIORNI – dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali:

- **la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei due cumuli di fresato di asfalto depositati sulla pubblica via d'accesso ed al ripristino dello stato dei luoghi, previo preventivo dissequestro da richiedere all'A.G.;**

con l'avvertimento che, il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni, recita:

- art. 255 Abbandono di rifiuti.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio (comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137);

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550;

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

- art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

COMUNICA

che non ottemperando alla presente ingiunzione nei termini prescritti, si produrranno gli effetti di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii..

DISPONE

che la presente ordinanza venga immediatamente notificata:

Ai responsabili delle condotte sanzionabili ex art. 256 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo n° 152/2006:

- Sigg.OMISSIS, i cui nominativi non vengono pubblicati in ossequio al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;

in quanto, gli eventuali responsabili per il disposto dell'art. 250, comma 1, del Decreto Legislativo n°

152/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione da parte dell'Amministrazione della rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei due cumuli di fresato di asfalto depositati sulla pubblica via d'accesso ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Che la stessa ordinanza sia inoltre trasmessa a:

- al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme;
- alla Prefettura di Catanzaro;
- alla Regione Carabinieri Forestale Calabria, Nucleo di Lamezia Terme;
- alla Regione Carabinieri Forestale Calabria, Comando Stazione di Nocera Terinese;
- alla Regione Carabinieri Stazione di Gizzeria;
- alla Polizia Locale;
- al Segretario Comunale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso (art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.):

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria T.A.R. di Catanzaro per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza.

DÀ MANDATO

ai competenti Uffici per la regolare notifica della presente ordinanza a norma dell'art. 137 del codice di procedura civile, per la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi di legge, nonché per le annotazioni di legge, con invito alla Polizia Locale, a vegliarne la regolare esecuzione e a riferire.

Gizzeria, 16/04/2024

Il Sindaco

Sig. Francesco Argento

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.